

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

IL PRESIDENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1956, n.977 recante “*Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di enti locali*”

VISTO il vigente Ordinamento amministrativo degli Enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 recante “*Provvedimenti in tema di Autonomie Locali*” e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTO la legge regionale 15 settembre 1997, n.35 e sue successive modifiche ed integrazioni, recante “*Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale*” ed in particolare gli articoli 10 e 11;

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 recante “*Norme sull'ordinamento degli enti locali*” e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 e sue successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’articolo 12, comma 3;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2014, n.21 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’articolo 68;

VISTA la nota prot. n. 14303 del 14/07/2026, acquisita in pari data al protocollo del Dipartimento regionale delle Autonomie locali al n. 12555, con la quale il Segretario generale del Comune di Mazzarino (CL) ha trasmesso la nota comunale prot. n. 14301 del 14/07/2026 con cui il Sindaco del Comune ha comunicato di rassegnare le proprie dimissioni dalla carica;

VISTA la nota prot. n. 14309 del 14/07/2026, acquisita in data 16/07/2026 al protocollo del Dipartimento regionale delle Autonomie locali al n. 12593, con la quale il Segretario generale dell’ente ha comunicato che in data 14/07/2026 il Consiglio Comunale ha approvato la mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco, trasmettendo, in allegato un estratto della relativa deliberazione n. 20 del 14/07/2026;

VISTO l'articolo 11, comma 1 bis, della L.R. 15/09/1997, n. 35, così come introdotto dall'articolo 5, comma 1, della L.R. 11/08/2016, n. 17, secondo il quale “*le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio*”;

CONSIDERATO che alla data in cui è subentrata la mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco da parte del Consiglio Comunale, atteso il disposto dell'articolo 11, comma 1 bis, della L.R. 15/09/1997, n. 35, le dimissioni del Sindaco stesse non si sono perfezionate, per cui prevale l'immediato effetto giuridico della cessazione dalla carica del Sindaco e della rispettiva giunta conseguente all'avvenuta approvazione della sfiducia secondo quanto stabilito dall'articolo 10 della L.R. 15/09/1997 n. 35;

VISTA la nota prot. n. 14536 del 07/07/2026, acquisita in pari data al protocollo del Dipartimento regionale delle Autonomie locali al n. 12799, con la quale il Segretario generale ha trasmesso la copia integrale della deliberazione n. 20 del 14/07/2026 con cui il Consiglio comunale ha approvato la mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco del Comune di Mazzarino, riportando i voti di n. 12 (dodici) consiglieri favorevoli e n. 4 (quattro) contrari, su un numero di 16 (sedici) consiglieri assegnati all'Ente;

ACCERTATO che risultano rispettate le procedure ed i quorum previsti dall'articolo 10 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e sue successive modifiche ed integrazioni;

PRESO ATTO che ai sensi del combinato disposto dell'articolo 10, commi 1 e 2, e dell'articolo 11, comma 4 della predetta legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e sue successive modifiche ed integrazioni, si rende necessario dichiarare la cessazione del Sindaco e della Giunta e disporre lo scioglimento del Consiglio comunale del Comune di Mazzarino, procedendo, contestualmente, alla nomina di un Commissario straordinario, cui attribuire i poteri dei predetti organi comunali fino all'insediamento degli organi ordinari eletti nella prima tornata elettorale utile;

RILEVATO che il predetto commissario deve risultare in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 55 dell'Ordinamento amministrativo degli Enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e sue successive modifiche ed integrazioni, e non deve trovarsi nelle condizioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, fermo restando, il divieto di cumulare più di 2 incarichi, conferiti dall'Amministrazione regionale o su designazione della stessa, previsto dall'articolo 49, comma 26, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, il divieto di ricoprire altri incarichi di commissario straordinario previsto dall'articolo 13, comma terzo, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22, nonché il divieto di ricoprire altri incarichi conferiti dall'Amministrazione regionale, previsto dall'articolo 55, comma 5 bis della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16;

VISTA la nota prot.n. 3797 /GAB del 27/07/2026 di verifica dei requisiti e delle condizioni predette;

VISTO il D.P. n. 610/Gab. del 12.11.2018, con il quale vengono fissate le indennità di funzione mensili spettanti ai Commissari straordinari e regionali presso gli Enti Locali, in rapporto alla popolazione;

PRESO ATTO che i dati relativi alla popolazione legale sono quelli rilevati nell'ultimo censimento al 31 dicembre 2021 (D.P.R. 20.01.2023 in G.U.R.I. – supplemento ordinario – n. 53 del 3 marzo 2023- Serie generale);

SU PROPOSTA dell'Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, per le motivazioni sopra esposte.

DECRETA

Articolo 1

Per le motivazioni specificate in premessa è dichiarata la cessazione del Sindaco e della Giunta e, contestualmente, disposto lo scioglimento del Consiglio comunale del Comune di Mazzarino (CL).

Articolo 2

La dott.ssa Cinzia Chirieleison con la qualifica di Segretario comunale di fascia A, è nominato Commissario Straordinario per la gestione del Comune di Mazzarino in sostituzione del Sindaco, della Giunta e del Consiglio comunale, fino all'insediamento degli organi ordinari, eletti nella prima tornata elettorale utile.

Articolo 3

Al Commissario Straordinario è dovuto, ove spettante, il compenso mensile previsto dal D.P. n. 610/Gab. del 12.11.2018, in rapporto alla popolazione legale, rilevata nell'ultimo censimento del 31 dicembre 2021 (D.P.R. 20.01.2023 in G.U.R.I. - supplemento ordinario - n. 53 del 3 marzo 2023 - Serie generale), oltre al trattamento di missione a decorrere dalla data di insediamento nella carica.

Articolo 4

Il presente decreto sarà pubblicato sul Sito della Presidenza della Regione ai sensi dell'articolo 68 legge regionale 12 agosto 2014, n.21 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 5

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni.

Palermo, 29 luglio 2026

L'ASSESSORE
Elisa Maria Lucia Ingala

IL PRESIDENTE
Renato Schifani